

EREDITA' GIACENTE

Dott. Alessandro Conte

Che cosa significa «curatore dell'eredità giacente»?

Colui che viene incaricato della gestione del complesso dei beni ereditari, sino a che non intervenga una accettazione da parte di un chiamato o l'eredità non sia devoluta allo Stato in mancanza di eredi.

Il curatore:

- deve procedere a redigere l'inventario dei beni;
- li amministra sotto la vigilanza del tribunale del luogo di apertura della successione;
- provvede al pagamento, previa autorizzazione del tribunale, dei debiti ereditari e dei legati;

Deve rendere il conto della sua amministrazione al tribunale.

CARATTERI DEL COMPITO AFFIDATO AL CURATORE:

- «Il curatore dell'eredità giacente, prima d'iniziare l'esercizio delle sue funzioni, deve **prestare giuramento** davanti al pretore di custodire e amministrare fedelmente i beni dell'eredità» (Art. 193 disp. att. c.p.c.);
- L'amministrazione del curatore si svolge sotto la **vigilanza del giudice** che può in ogni tempo revocare o sostituire il curatore;
- **Provvedimento finale** con cui viene dichiarata chiusa la procedura con la conseguente approvazione del rendiconto e consegna all'erede del patrimonio ereditario.

Si può parlare di «ufficio di diritto privato»?

La qualifica del curatore come «ufficio di diritto privato» risale ad **antica dottrina** e non risulta essere stata affermata in precedenti editi della Suprema Corte di Cassazione, la quale anzi ha affermato la natura di pubblico ufficiale del curatore dell'eredità giacente (Cass. pen., sent. n. 34335 del 2010).

«Si ritiene che la figura del curatore presenti, sotto il profilo empirico, tutte le caratteristiche individuate dalla dottrina amministrativistica per delineare la titolarità di un ufficio di rilevanza pubblicistica: mancanza di mandato; utilità sociale; obbligatorietà, con azione parzialmente vincolata; derivazione da provvedimento dell'autorità; obbligo di diligenza» (Ordinanza del 16.1.2020 del Tribunale di Trieste n. 87)

Se il curatore dell'eredità giacente è un ausiliario del giudice



Secondo l'art. 49 D.P.R. 115-2002 (Elenco delle spettanze):

- 1.** Agli ausiliari del magistrato spettano l'onorario, l'indennità di viaggio e di soggiorno, le spese di viaggio e il rimborso delle spese sostenute per l'adempimento dell'incarico;
- 2.** Gli onorari sono fissi, variabili e a tempo.

Se l'attività del curatore di eredità giacente è rapportabile a quella dell'avvocato, i criteri per la quantificazione e la liquidazione del compenso del Curatore dell'Eredità Giacente non sono espressamente disciplinati dal **D.M. n. 55 del 10.03.2014.**

Tuttavia, l'art. 3 prevede un criterio di applicazione analogica disponendo che “per i compensi ed i rimborsi non regolati da specifica previsione si ha riguardo alle disposizioni del presente decreto che regolano fattispecie analoghe”

L'art. 26 (**Prestazioni con compenso a percentuale**) del D.M. n.55 del 10.03.2014 dispone che:

«Per le prestazioni in adempimento di un incarico di gestione amministrativa, giudiziaria o convenzionale, il compenso è di regola liquidato sulla base di una percentuale, **fino a un massimo del 5 per cento**, computata **sul valore dei beni amministrati**, tenendo altresì conto della durata dell'incarico, della sua complessità e dell'impegno profuso.»

L'attività stragiudiziale svolta prima o in concomitanza con l'attività giudiziale, che riveste una autonoma rilevanza rispetto a quest'ultima, è di regola liquidata in base ai parametri numerici di cui alla tabella n. 25, richiamata dall'art. 20 del suddetto D.M., che prevede un compenso medio per le prestazioni di assistenza stragiudiziale per scaglioni ed anche per compensi frazionati.

25. PRESTAZIONI DI ASSISTENZA STRAGIUDIZIALE

VALORE	da Euro 0,01 a Euro 1.100,00	da Euro 1.100,01 a Euro 5.200,00	da Euro 5.200,01 a Euro 26.000,00	da Euro 26.000,01 a Euro 52.000,00	da Euro 52.000,01 a Euro 260.000,00	da Euro 260.000,01 a Euro 520.000,00
Compenso	270,00	1.215,00	1.890,00	2.295,00	4.320,00	5.870,00

Ai sensi dell'art. 2 del sopracitato D.M.:

“Oltre al compenso ed al rimborso delle spese documentate in relazione alle singole prestazioni, all'avvocato è dovuta in ogni caso una somma per rimborso spese forfettarie di regola nella misura del 15 % del compenso totale per la prestazione, fermo restando quanto previsto dai successivi articoli in materia di rimborso spese per trasferta”.

Sono presenti inoltre dei **criteri misti** di liquidazione del compenso a seconda della diversa natura degli adempimenti.

Secondo la sentenza n. 17735 del 2020 della Suprema Corte di Cassazione:

In mancanza di tariffa positivamente stabilita è doveroso il **ricorso all'equità** e il giudice ben può fare riferimento, quale criterio direttivo alla sua valutazione equitativa, anche a **tariffe abrogate**.

Art. 148 DPR 115-2002 (Prenotazioni a debito, anticipazioni e recupero delle spese)

Nella procedura dell'eredità giacente attivata d'ufficio alcune spese sono prenotate a debito, altre sono anticipate dall'erario:

Sono spese prenotate a debito:

- il contributo unificato;
- i diritti di copia.

Sono spese anticipate dall'erario:

- le spese di spedizione o l'indennità di trasferta degli ufficiali giudiziari per le notificazioni a richiesta d'ufficio;
- le indennità e le spese di viaggio spettanti a magistrati e ad appartenenti agli uffici per il compimento di atti del processo fuori della sede in cui si svolge;
- le spese per gli strumenti di pubblicità dei provvedimenti dell'autorità giudiziaria.

SENTENZA 30 APRILE 2021, N. 83

La Corte Costituzionale con tale sentenza:

Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 148, comma 3, del decreto del 30 maggio 2002, n. 115, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia (Testo A)», nella parte in cui non prevede tra le «spese anticipate dall'erario» l'onorario del curatore con riguardo al caso in cui la procedura di giacenza si sia conclusa senza accettazione successiva e con incapacità del patrimonio ereditario.



Per violazione dell'art. 3, 35, e 36 della Costituzione, per l'intrinseca irragionevolezza di una prestazione non compensata, la mancata tutela del lavoro e la lesione del diritto alla retribuzione.

OSSERVAZIONI

L'anticipazione erariale dell'onorario corrisponde all'esigenza di garantire l'effettività del diritto al compenso spettante al curatore, al pari di ogni altro ausiliario del giudice e, d'altro canto, l'impegno erariale riflette l'interesse pubblico all'ordinato svolgimento della vicenda successoria, che trascende l'interesse patrimoniale dello Stato-erede e costituisce la ratio stessa della nomina officiosa del curatore dell'eredità giacente.

Tale sentenza non determina l'importo del compenso anche nella misura minima spettante al curatore né le modalità di ottenimento di detta somma.

LA VENDITA DEI BENI EREDITARI EX ART. 783 C.P.C.

1. La vendita dei beni mobili deve essere promossa dal curatore nei trenta giorni successivi alla formazione dell'inventario, salvo che il giudice, con decreto motivato, non disponga altrimenti.
2. La vendita dei beni immobili può essere autorizzata dal tribunale con decreto in camera di consiglio soltanto nei casi di necessità o utilità evidente.

L'alienazione dei beni immobili non si configura, quindi, come una previsione *ex tunc* dei compiti del curatore, ma solo un'eventualità da prendere in considerazione in determinati casi, qualora la vendita del bene sia preferibile alla detenzione ed amministrazione del bene stesso.

Di seguito alcuni esempi:

- **Assenza od insufficienza di liquidità** al fine di coprire le passività che comporta l'incarico;
- **Costi di gestione e di manutenzione** dell'immobile che risultano **più onerosi** rispetto a quanto si potrebbe ricavare dalla sua vendita.

MODALITA' DELLA VENDITA

- ➔ È da tener presente che l'inventario redatto all'apertura dell'eredità giacente prevede l'annotazione dei beni immobili, ma non la loro valutazione. Il Curatore, che si trova nella condizione prevista dall'art. 783, 2° comma c.p.c., prima di procedere all'alienazione dell'immobile, dovrà, innanzitutto, richiedere al Tribunale adito, la nomina di un esperto stimatore che ne rediga appropriata perizia.
- ➔ La norma disciplinata dall'art. 782, 2° comma c.p.c. prevede che il curatore debba chiedere al giudice monocratico il consenso a presentare istanza di autorizzazione alla vendita trattandosi di straordinaria amministrazione.
- ➔ Inoltre, poiché ai sensi del suddetto articolo, la competenza dell'autorizzazione è attribuita al tribunale in composizione collegiale, il curatore dovrà ottenere la predetta autorizzazione dal Tribunale collegiale riunito in Camera di Consiglio.

La norma non impone un modo per effettuare la vendita

Essa potrebbe anche avvenire tramite trattativa privata.

Di fatto, però, la maggior parte dei Tribunali prevedono che le vendite vengano effettuate tramite procedura competitiva, come indicato nelle esecuzioni forzose, al fine di garantire maggiore trasparenza della procedura, e in virtù della tutela di tutte le parti coinvolte.

In ogni caso la vendita immobiliare nell'eredità giacente mantiene le proprie caratteristiche di **vendita volontaria** in quanto non comporta la liberazione dell'immobile dalle ipoteche.

ANNOTAZIONI, CANCELLAZIONI, GRAVAMI

Come già anticipato, la vendita dell'immobile ereditario, ha natura volontaria.

In particolare, la vendita dell'immobile nell'eredità giacente non comporta la liberazione dell'immobile dalle ipoteche col provvedimento del giudice che lo assegna né dei privilegi iscritti sull'immobile.

- Nel caso di privilegi iscritti sull'immobile, saranno i titolari degli stessi a dover prestare il loro **assenso alla cancellazione**, rendendosi parte attiva alla cancellazione degli stessi.
- **La procedura provvederà alla distribuzione dell'attivo** ricavato rispettando le ragioni di prelazione, previa graduazione, in modo da non arrecare pregiudizio alcuno ai creditori.
- Se il bene oggetto di privilegio non copre tutti i pregiudizi iscritti o tutti i debiti dell'eredità ognuno riceverà quanto riceverebbe da una qualsiasi procedura di vendita coattiva.

COSA FARE NEL CASO IN CUI IL CREDITORE SI RIFIUTI DI ACCONSENTIRE ALLA CANCELLAZIONE DEL PROPRIO PRIVILEGIO?

In tal caso **il curatore dovrà manifestare al creditore la neutralità**, dal punto di vista economico, dell'operazione.

Nei casi più ostinati, il curatore dovrà far presente al creditore che **il proprio atteggiamento non collaborativo sarà denunciato al giudice** e potrebbe causare la chiamata a rispondere dei danni che provocherà alla procedura, ai chiamati ed ai creditori.

In caso di rifiuto da parte del creditore ad acconsentire alla cancellazione delle ipoteche, si dovrà ricorrere alla **procedura prevista dagli artt. 2889 e segg. c.c. e artt. 792 e segg. c.p.c.**

ART. 2889 C.C.

«Il terzo acquirente dei beni ipotecati che ha trascritto il suo titolo e non è personalmente obbligato a pagare i creditori ipotecari, ha facoltà di liberare i beni da ogni ipoteca iscritta anteriormente alla trascrizione del suo titolo di acquisto. Tale facoltà spetta all'acquirente anche dopo il pignoramento, purchè nel termine di trenta giorni proceda in conformità dell'articolo 2890 c.c.»

ART. 2890 C.C.

“L’acquirente deve far notificare, per mezzo di ufficiale giudiziario, ai creditori iscritti, nel domicilio da essi eletto e al precedente proprietario un atto nel quale siano indicati:

- 1) Il titolo, la data del medesimo e la data della sua trascrizione;
- 2) La qualità e la situazione dei beni con numero del catasto o altra loro designazione, quale risulta dallo stesso titolo;
- 3) Il prezzo stipulato o il valore da lui stesso dichiarato, se si tratta di beni pervenutigli a titolo lucrativo o di cui non sia stato determinato il prezzo.

In ogni caso, il prezzo o il valore dichiarato non può essere inferiore a quello stabilito come base degli incanti dal codice di procedura civile in caso di espropriazione.

Nell’atto della notificazione il terzo acquirente deve eleggere domicilio nel comune dove ha sede il tribunale competente per l’espropriazione e deve offrire di pagare il prezzo o il valore dichiarato. Un estratto sommario della notificazione è inserito nel giornale degli annunci giudiziari.”

ART. 792 C.P.C.

“L’acquirente che ha dichiarato al precedente proprietario e ai creditori iscritti di voler liberare l’immobile acquistato dalle ipoteche deve chiedere, con ricorso al presidente del tribunale competente per la espropriazione, la determinazione dei modi per il deposito del prezzo offerto. Il Presidente provvede con decreto.

Se non sono state fatte richieste di espropriazione nei quaranta giorni successivi alla notificazione della dichiarazione al precedente proprietario e ai creditori iscritti, l’acquirente, nel termine perentorio di sessanta giorni dalla notificazione, deve depositare nei modi prescritti dal presidente del tribunale il prezzo offerto e presentare nella cancelleria il certificato del deposito, il titolo d’acquisto col certificato di trascrizione, un estratto autentico dello stato ipotecario e l’originale dell’atto notificato al precedente proprietario e ai creditori iscritti.”

ART. 793 C.P.C.

“Su presentazione da parte del cancelliere dei documenti indicati nell’articolo precedente, il presidente designa con decreto un giudice per il procedimento e fissa l’udienza di comparizione dell’acquirente, del precedente proprietario e dei creditori iscritti, e stabilisce il termine perentorio entro il quale il decreto deve essere notificato alle altre parti a cura dell’acquirente.”

ART. 794 C.P.C.

«All’udienza il giudice, accertata la regolarità del deposito e degli atti del procedimento, dispone con ordinanza la cancellazione delle ipoteche iscritte anteriormente alla trascrizione del titolo dell’acquirente che ha chiesto la liberazione e quindi provvede alla distribuzione del prezzo a norma degli articoli 596 e seguenti.»

L'attuale prassi introdotta dal **Tribunale di Torino** per la liquidazione del compenso prevede che il curatore venga invitato ad autoliquidarsi il compenso sia nel caso che l'eredità sia devoluta agli eredi, sia che la stessa sia devoluta allo Stato, sia che il compenso sia a carico del soggetto che ha richiesto la nomina del curatore.

Successivamente si procede notificando l'autoliquidazione ai soggetti coinvolti e se non perviene alcuna osservazione si richiede al giudice la definitiva emanazione del compenso.

Se pervengono delle osservazioni, sarà il giudice stesso a provvedere alla liquidazione del compenso.

TRASFERIMENTO DELLA PROPRIETA'

A differenza di quanto avviene nelle esecuzioni immobiliari (art. 586 c.p.c.), nella curatela dell'eredità giacente **non vi è un organo adito a emanare il decreto di trasferimento.**

Si pone quindi il dubbio se il trasferimento della proprietà dell'immobile debba effettuarsi con la stipula di un contratto di compravendita tra il curatore e l'aggiudicatario, oppure con il decreto di trasferimento pronunciato dal giudice.

E' sufficiente che si proceda alla stipula di un atto pubblico di compravendita fra il Curatore e l'acquirente o l'aggiudicatario.



Trattandosi del compimento di un atto straordinario di gestione, al Curatore incombe solo l'obbligo di **chiedere al giudice l'autorizzazione** al trasferimento in favore del soggetto acquirente od aggiudicatario.

1) Per ciò che concerne l'imposta di successione viene chiarito che "in via generale la Curatela di una Eredità Giacente non possa essere assoggettata ad Imposta di Successione per la mancanza dei presupposti sia oggettivi che soggettivi".

Infatti, in primo luogo viene sottolineato come in corso di Procedura "non si assiste ad alcun trasferimento di beni in capo alla curatela né quest'ultima può in alcun modo assurgere al rango di Erede" come invece prevede l'articolo 1 del D. Lgs. 31 ottobre 1990 no 346 ove dispone che oggetto dell'imposta sono "i trasferimenti di beni e diritti per successione a causa di morte".

In secondo luogo viene evidenziato come "erroneamente l'Ufficio pretende di assoggettare ad imposizione l'attivo ereditario sulla base del combinato disposto degli articoli 28 e 36 del Testo unico delle Successioni e Donazioni laddove il primo individua tra gli obbligati alla presentazione della dichiarazione di successione "i curatori della eredità giacente" ed il secondo dispone che "fino a quando l'eredità non sia stata accettata, o non sia stata accettata da tutti i chiamati, i chiamati all'eredità, o quelli che non hanno ancora accettato, e gli altri soggetti obbligati alla dichiarazione della successione, esclusi i legatari, rispondono solidalmente dell'imposta nel limite del valore dei beni ereditari rispettivamente posseduti", legando però indissolubilmente l'imposizione al possesso dei beni. Ebbene, prosegue la Commissione, il possesso "non pare ravvisabile in capo al Curatore dell'Eredità Giacente che svolge unicamente un'attività di amministrazione del patrimonio ereditario a ciò incaricato dal Tribunale e sotto il diretto controllo di quest'ultimo, potendosi semmai ravvisare in capo al medesimo la mera detenzione dei beni ereditari."

2) Con riferimento alle imposte ipotecaria e di bollo, nonché alla tassa ipotecaria e ai tributi speciali si afferma che, non ravvisandosi alcuna normativa che preveda obblighi di trascrizione in capo al Curatore, viene meno il presupposto sancito all'articolo 1 del d.lgs. n.347 del 1990 il quale prevede che siano oggetto di imposizione unicamente "le formalità di trascrizione, iscrizione, rinnovazione e annotazione eseguite nei pubblici registri immobiliari". Ancora, l'articolo 5 della norma da ultimo citata "dispone espressamente che "nel caso di successione ereditaria comprendente beni immobili o diritti reali immobiliari, a chiunque devoluti [omissis] l'ufficio del registro redige il certificato di successione [omissis] e ne richiede la trascrizione, compilando in duplice esemplare la nota a spese dei soggetti obbligati al pagamento dell'imposta di successione." Ma nel corso della Giacenza dell'Eredità non si dà luogo a devoluzione alcuna e pertanto non si dovrà procedere a trascrivere alcunché"

3) A riguardo, infine, della debenza dell'imposta catastale, la sentenza la esclude *"dal momento che il Curatore svolge una mera attività di gestione dei beni (anche immobili) la quale potrà sfociare tanto nell'accettazione da parte di qualche chiamato accettante, quanto nella devoluzione a favore dello Stato"*.

Sentenza 545/20 del 15/09/2020

ALLEGATI

ALLEGATO 1 - GRADO DI PARENTELA
ALIQUOTE DELL'IMPOSTA SULLE SUCCESSIONI

4% = CONIUGE E PARENTI IN LINEA RETTA	
01	Coniuge
02	Figlio/a
03	Genitore
04	Nipote in linea retta
05a	Nonno/a ramo paterno
05b	Nonno/a ramo materno
06	Pronipote in linea retta
07a	Bisavo ramo paterno
07b	Bisavo ramo materno
08	Figlio/a di pronipote in linea retta
09a	Trisavo ramo paterno
09b	Trisavo ramo materno
6% = FRATELLI E SORELLE, ALTRI PARENTI FINO AL 4° GRADO AFFINI IN LINEA RETTA E AFFINI IN LINEA COLLATERALE FINO AL 3° GRADO	
10	Fratello/sorella germano
11	Fratello/sorella unilaterale
12	Genitore del coniuge
13	Cognato/a
14	Nonno/a del coniuge
15	Nipote (figlio/a di fratello/sorella)
16	Zio/a
17	Nipote (figlio/a di figlio/a del coniuge)
18	Zio/a del coniuge
19	Bisavo del coniuge
20	Figlio/a di nipote (figlio/a di figlio/a di fratello/sorella)
21	Cugino/a
22	Prozio/a
23	Figlio/a di nipote (Figlio/a di Figlio/a di Figlio/a del coniuge)
24	Figlio/a del coniuge
25	Figlio/a del cognato/a
26	Nuora/Genero
8% = ALTRI SOGGETTI	
27	Nipote di nipote (in linea collaterale)
28	Figlio/a di cugino/a
29	2° cugino/a
30	Fratello/sorella di bisavo
31	Altro cugino/a
32	Figlio di 2° cugino/a
33	Nipote di trisavo
34	Nipote di cugino/a
35	Estraneo/a
NON SOGGETTI AD IMPOSTA	
36	Stato
37	Regioni, Province, Comuni, Città metropolitane, ONLUS ed Enti del Terzo Settore
38	Enti pubblici, fondazioni e associazioni riconosciute (ex art.3,c.1 TUS), movimenti e partiti politici (ex art.3, c.4bis TUS), enti religiosi (circ. min. 22/01/2008 n. 3/E)
39	Enti pubblici, fondazioni e associazioni riconosciute (ex art. 3,c.2 TUS)

N.B. Al termine "Coniuge" equivale il termine "Parte dell'unione civile".

Lo Stato (codice '36') è esente da qualsiasi imposta, tassa o tributo dovuti per le successioni a suo favore.

Le Regioni, Province, Comuni, Città metropolitane, Enti del Terzo settore (art.82, c.1 del DLgs.117/2017) e ONLUS (cod. 37) non pagano l'imposta ipotecaria, catastale e di bollo. Gli Enti pubblici, fondazioni e associazioni (cod. 38 e 39) non pagano l'imposta ipotecaria e catastale.

Tipo soggetto

In questa casella indicare:

- il codice **'1'** nel caso di **Erede**.
Bisogna indicare il codice 1 anche con riferimento al coniuge a cui spetta il diritto di abitazione (legato *ex lege*) e nei casi in cui il beneficiario è erede per "rappresentazione". L'istituto della rappresentazione permette ai discendenti (legittimi o naturali) di subentrare al proprio ascendente nel caso in cui questi non vuole o non può accettare l'eredità. Nel caso in cui un erede è anche destinatario di un legato, occorre compilare due righe assegnando allo stesso soggetto il codice di riferimento (in un rigo il codice 1 quale erede ed in un altro il codice 2 quale legatario). Tuttavia si richiama quanto previsto dall'art. 588 del c.c. con riguardo alle disposizioni a titolo universale e a titolo particolare;
- il codice **'2'** nel caso di **Legatario**.
Bisogna indicare il codice 2 anche nei casi in cui il beneficiario lo è per "rappresentazione". L'istituto della rappresentazione permette ai discendenti (legittimi o naturali) di subentrare al proprio ascendente nel caso in cui questi non vuole o non può accettare il legato;
- il codice **'3'** nel caso di **Chiamato all'eredità** – se il soggetto non ha ancora accettato l'eredità - deve identificarsi con il codice 3 anche il soggetto che manifesta, in dichiarazione, l'intenzione di rinunciare all'eredità barrando la successiva casella "Rinuncia"; in tale ipotesi rientra anche il coniuge che rinuncia sia all'eredità che al diritto di abitazione *ex lege*;
- il codice **'4'** nel caso di **Coniuge/Parte dell'unione civile superstite rinunciatario** - se il coniuge superstite ha rinunciato all'eredità e non ha rinunciato al legato *ex lege* previsto dall'articolo 540 del codice civile. In questo caso mantiene il diritto di abitazione sull'immobile adibito a residenza familiare. Con riferimento al soggetto che si identifica con tale codice, occorre comunque barrare la successiva casella "Rinuncia";
- il codice **'5'** nel caso di **Trust**. Nel caso di un trust con presenza di più soggetti beneficiari individuati, compilare tanti righe per quanti sono i beneficiari finali.
- il codice **'6'** – **Altro**.

N.B. Al termine "Coniuge" equivale il termine "Parte dell'unione civile".

Rinuncia

Barrare la casella se il soggetto indicato nel corrispondente rigo, che ha diritto all'eredità, rinuncia ad essa.

Grado di parentela

Sono parenti in linea retta le persone di cui l'una discende dall'altra, ad esempio il padre e i figli, il nonno e i nipoti. Sono parenti in linea collaterale le persone che pur avendo il capostipite comune non discendono l'una dall'altra, ad esempio i fratelli e le sorelle, lo zio rispetto al nipote. Tra i fratelli bisogna distinguere i fratelli germani, che hanno in comune entrambi i genitori, dai fratelli unilaterali, che hanno in comune un solo genitore.

In questo campo va indicato il grado di parentela tra la persona, a cui sono devoluti i beni ed il defunto, anche nel caso in cui il beneficiario subentra per rappresentazione (indicare, in questo caso, il grado di parentela tra il defunto ed il beneficiario che subentra per rappresentazione).

L'elenco dei codici si trova nella tabella riportata nell'Allegato 1: "GRADO DI PARENTELA".

Si ricorda che al coniuge separato competono gli stessi diritti successori spettanti al coniuge non separato a meno che la separazione sia stata giudiziale con addebito di colpa.

In caso di separazione senza addebito di colpa, come ad esempio nel caso di separazione consensuale, i suddetti diritti rimangono inalterati anche per quanto riguarda il diritto alla legittima. I diritti successori cessano con il divorzio. Nella successione per legge, in mancanza di parenti entro il sesto grado o altri successibili, l'eredità è devoluta allo Stato.

N.B. Se nella casella "Tipo soggetto" è indicato "5" (Trust), occorre riportare il grado di parentela tra il defunto (disponente) e il beneficiario dei beni conferiti nel trust. Se il beneficiario non ha rapporti di parentela con il defunto, oppure non è identificato o identificabile (trust di scopo), indicare il codice "35 - Estraneo/a".

Persona con disabilità

Barrare la casella se la persona ha una disabilità riconosciuta grave in base all'art. 3, comma 3 della legge n. 104 del 1992.

La gravità della disabilità deve essere certificata con verbale dalla commissione per l'accertamento della disabilità di cui all'art. 4 della legge n. 104 del 1992. In questo caso il contribuente deve rendere una dichiarazione sostitutiva di atto notorio compilando il relativo rigo del Quadro EH (o allegandola tramite il quadro EG se non riguarda il dichiarante), avendo cura di indicare gli estremi del verbale.

